



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2023, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di Orsogna (CH)**, ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza del 15 dicembre 2023, n. 52/2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

#### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022 del Comune di Orsogna (CH) (di 3.774 abitanti) acquisiti, rispettivamente, in data 15 dicembre 2022 con protocollo n. 5.422 e in data 30 ottobre 2023 con protocollo n. 5101.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l'adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

**1.** La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

**1.1.** In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio)*. Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "*organo di garanzia*", una «*funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*» (Corte cost. sent. n. 184/2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regolarità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost. e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1 del 2012. In quest'ottica, l'art. 20, comma 2, della l. n. 243 del 2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le "*modalità*" (casi di attivazione del controllo sui saldi) e le "*forme*" (garanzie) stabilite dalla legge.

**1.2.** Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente

inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Con deliberazione n. 278/2022/PRSE questa Sezione ha analizzato il rendiconto relativo all'annualità 2020.

3. In via preliminare, si rileva la tardiva approvazione dei rendiconti in esame, oltre il prescritto termine del 30 aprile (per l'annualità 2021: delibera consiliare del 18 giugno 2022, n. 28. Per l'annualità 2022: delibera consiliare del 1° giugno 2023, n. 24).

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà del Comune ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

4. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

#### ***Equilibrio di bilancio***

5. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1 - considerante le entrate dei titoli 1-6 e le spese dei titoli 1-4, il Fondo Pluriennale Vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e l'Equilibrio di bilancio (W2 tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3), che espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La situazione degli equilibri degli esercizi in esame è riportata nelle seguenti tabelle.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>424.115</b>	<b>23.958</b>	<b>448.074</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	45.761	-	45.761
Risorse vincolate nel bilancio	38.256	-4	38.256
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>340.098</b>	<b>23.958</b>	<b>364.056</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-	-	-
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>340.098</b>	<b>23.958</b>	<b>364.056</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP e dalla relazione al rendiconto.

Tabella n. 2 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2022

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>394.145</b>	<b>19.943</b>	<b>414.088</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	31.233	-	31.233
Risorse vincolate nel bilancio	123.685	11.678	135.363
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>239.227</b>	<b>8.265</b>	<b>247.493</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-72.328	-	-72.328
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>311.555</b>	<b>8.265</b>	<b>319.820</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP e dalla relazione al rendiconto

Nell'anno 2021 il Comune, per la parte corrente, registra un risultato di competenza dell'esercizio positivo di euro 424.115, dopo aver rimborsato una quota di capitale per ammortamento mutui e prestiti di euro 150.422. Il differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) le spese (Titoli 1 e 4) risulta pari a euro 353.955.

Si riscontra, inoltre, che la gestione della parte corrente è stata integrata con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti per euro 44.836. In base alle informazioni acquisite tramite il questionario al rendiconto, risulta che tale avanzo deriva dall'utilizzo della parte disponibile (euro 18.500) e dall'utilizzo della parte vincolata (euro 26.336).

La gestione di parte corrente genera un risultato positivo per tutte le componenti (O1, O2 e O3) contribuendo ad assicurare, unitamente alla gestione di parte capitale, saldi positivi a tutti e tre gli indicatori dell'equilibrio complessivo (W1, W2 e W3).

Si rileva, altresì, che anche la gestione di parte capitale risulta aver beneficiato dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 536.000, derivante totalmente dalla parte disponibile. Pure nell'esercizio 2022 l'Ente ottiene un equilibrio in tutte e tre le componenti, sia di parte corrente sia di parte capitale, conseguendo valori positivi per i tre indicatori dell'equilibrio complessivo. Parimenti, per questa annualità i risultati sono stati conseguiti anche grazie all'applicazione dell'avanzo d'amministrazione:

- euro 75.463 nella gestione di parte corrente di cui: euro 12.043 derivanti dall'utilizzo della parte disponibile, euro 31.494 derivanti dall'utilizzo della parte accantonata ed euro 31.926 derivanti dall'utilizzo della parte vincolata;

- euro 274.808 nella gestione di parte capitale, di cui: euro 250.850 derivanti dall'utilizzo della parte disponibile ed euro 23.958 derivanti dalla parte destinata agli investimenti.

L'applicazione di avanzo rispetta il limite imposto dalla legge n. 145 del 2018 (art. 1, commi 897 e 898).

Pur avendo constatato che l'Ente consegue una situazione di equilibrio per tutte le componenti considerate, questa Sezione raccomanda comunque, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze, verificatesi nell'ultimo triennio, monitorando in particolare i saldi di parte corrente.

### **Risultato di amministrazione**

6. Il risultato di amministrazione - *"parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente ed è rappresentato nelle sue componenti per il biennio in esame nella tabella seguente.

Tabella n. 3 - Risultato e avanzo di amministrazione

	2021	2022
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>1.250.540</b>	<b>1.328.796</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità	707.048	635.053
Fondo anticipazione liquidità	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-
Fondo contenzioso	20.000	20.000
Altri accantonamenti (rinnovo contrattuale personale dipendente)	31.494	62.394



Vincoli da leggi e dai principi contabili	89.541	126.379
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.802	56.523
Altri vincoli	-	11.877
Parte destinata agli investimenti	23.958	22.308
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>376.697</b>	<b>394.262</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati da BDAP.

Il Comune chiude le annualità in esame con risultati d'amministrazione positivi e con andamento crescente (euro 1.250.540 per l'anno 2021 ed euro 1.328.796 per l'anno 2022); le parti disponibili ammontano a euro 376.697 per l'esercizio 2021 ed a euro 394.262 per l'esercizio 2022. I valori conseguiti, seppure in riduzione rispetto all'esercizio precedente a quelli esaminati (anno 2020: euro 1.340.849 ed euro 554.726), risultano, comunque, in aumento rispetto all'esercizio 2019 (euro 1.065.557), confermando nel medio periodo una tendenza alla crescita.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato d'amministrazione 2021 ha una componente di residui attivi (euro 1.914.858), che supera l'omologa componente di residui passivi (euro 1.760.352), generando un differenziale (euro 154.506) che risulta, comunque, in riduzione rispetto a quello emerso in sede di analisi del risultato d'amministrazione dell'anno precedente (rispettivamente: euro 2.619.821 ed euro 1.819.352). Si riscontra, inoltre, che la maggior parte dei residui attivi proviene dagli esercizi precedenti a quello sottoposto ad esame (euro 1.126.328 al netto delle somme incassate e dei residui eliminati).

Per l'anno 2022 si rileva, invece, una situazione opposta rispetto a quella riscontrata per l'anno precedente risultando superiore la componente dei residui passivi (euro 2.579.376) rispetto a quella dei residui attivi (euro 1.966.003). Tale inversione di tendenza, registrata nell'ambito della gestione dei residui, è da collegare al prodursi, nel corso dell'annualità, di considerevoli residui passivi (euro 1.788.280) ai quali non ha fatto seguito altrettanta crescita dei residui attivi di competenza che, in rapporto, raggiungono importi contenuti (euro 656.663). Per questi ultimi permane, infatti, la prevalenza su di essi dei residui provenienti dalle gestioni precedenti (euro 1.309.340). L'incremento dei residui passivi di competenza ha riguardo il Titolo I, il Titolo II e il Titolo IV della spesa.

Il fondo pluriennale vincolato 2021 è pari a euro 862.331, di cui 801.601 di parte capitale e 60.730 di parte corrente. Con riguardo alla parte corrente, dalle informazioni tratte dal questionario al rendiconto, emerge che è stato attivato per le tipologie di cui alle voci:

- "Salario accessorio e premiante" (euro 22.699);
- "Altri incarichi" (euro 38.032).

Per il 2022, il fondo pluriennale vincolato è pari a euro 755.727, di cui 710.607 di parte capitale e 45.120 di parte corrente; quest'ultimo è stato attivato per le stesse tipologie di cui all'annualità precedente e, quindi, per le voci "Salario accessorio e premiante" (euro 13.539) e "Altri incarichi" (euro 31.581).

L'Ente non risulta titolare di anticipazioni di liquidità, così come da riscontro effettuato con le informazioni acquisite tramite Cassa Depositi e Presiti.

**6.1.** A chiusura degli esercizi, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario al 31 dicembre, la gestione mostra:

- per il 2021, un totale di residui attivi pari ad euro 1.914.858 ed un totale di residui passivi pari ad euro 1.760.352. I residui attivi prodotti dalla competenza 2021, euro 788.530, presentano una quota di formazione del 17,50 per cento, mentre i residui passivi prodotti dalla competenza, euro 1.016.866, mostrano una quota di formazione pari al 18,67 per cento. I residui attivi degli esercizi precedenti al 2021 presenti alla data del 1° gennaio 2021, euro 2.619.821, presentano una misura di smaltimento del 54,31 per cento, mentre gli equivalenti residui passivi, euro 1.819.352, mostrano una misura di smaltimento dell'52,92 per cento;

- per il 2022, un totale di residui attivi pari ad euro 1.966.003 ed un totale di residui passivi pari ad euro 2.579.376. I residui attivi prodotti dalla competenza 2021, euro 656.663, presentano una quota di formazione dell'11,48 per cento, mentre i residui passivi prodotti dalla competenza, euro 1.788.280, mostrano una quota di formazione pari al 30,14 per cento. I residui attivi degli esercizi precedenti al 2022 presenti alla data del 1° gennaio 2022, euro 1.914.858, presentano una misura di smaltimento del 31,21 per cento, mentre gli equivalenti residui passivi, euro 1.760.352, mostrano una misura di smaltimento dell'53,79 per cento.

Dai dati suesposti emerge, così come già rilevato in sede di analisi delle componenti del risultato di amministrazione, che nel corso dell'anno 2022 vi è stato un significativo aumento della percentuale di formazione dei residui passivi a fronte di una flessione, sebbene lieve, della percentuale di formazione di quelli attivi. Con riguardo ai residui derivanti dagli esercizi precedenti, si registra una diminuzione della percentuale di smaltimento dei residui attivi nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021 restando, invece, pressoché invariata la percentuale di smaltimento degli omologhi passivi.

Tenuto conto delle percentuali di riscossione e di pagamento in conto residui, sebbene non preoccupanti ma comunque migliorabili, si raccomanda all'Ente di compiere una puntuale valutazione sulla validità della permanenza dei requisiti di conservazione in contabilità dei residui accertandone l'effettiva esigibilità.

**6.2.** Dall'analisi dei prospetti contabili "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmessi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernenti la composizione dell'accantonamento al fondo 2021 e 2022, emerge che il Comune:

- per l'anno 2021, con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE (euro 530.932) una somma pari al 63,98 per cento dei residui mantenuti (euro 829.852 di cui 411.166 relativi alla competenza e 418.686 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce unicamente alla Tipologia 101 "*Imposte tasse e proventi assimilati*" pur risultando valorizzata, all'interno del Titolo 1, anche la Tipologia 301 "*Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali*" per euro 218.703 quale residuo formatosi nell'esercizio 2021 e che l'Ente non ha ritenuto di sterilizzare.

Con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE (euro 84.494) una somma pari al 47,78 per cento dei residui mantenuti (euro 176.856 di cui 144.782 relativi alla competenza e 32.075 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, sono state prese in considerazione le seguenti tipologie:

- Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*", dove sono presenti residui totali per euro 73.777, di cui 51.198 relativi alla competenza e 22.579 formati negli esercizi precedenti al 2021;
- Tipologia 500 "*Rimborsi e altre entrate correnti*", ove sono presenti residui totali per euro 103.079, di cui 93.584 relativi alla competenza e 9.495 relativi agli esercizi precedenti al 2021.
- per l'anno 2022, con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE (euro 424.681) una somma pari al 75,32 per cento dei residui mantenuti (euro 563.832 di cui 129.552 relativi alla competenza e 434.280 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce unicamente alla Tipologia 101 "*Imposte tasse e proventi assimilati*". Per tale annualità non figurano somme a residuo, all'interno del Titolo 1, per la Tipologia 301 "*Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali*"; tale constatazione giustifica la mancata sterilizzazione riscontrata per tale voce nell'annualità precedente.

Con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE (euro 130.587) una somma pari all'86,10 per cento dei residui mantenuti (euro 151.669 di cui 46.249 relativi alla competenza e 105.420 relativi ad esercizi precedenti). Anche per l'annualità 2022, sono state prese in considerazione le seguenti tipologie:

- Tipologia 100 *“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”*, dove sono presenti residui totali per euro 92.193, di cui 45.673 relativi alla competenza e 46.519 formati negli esercizi precedenti;
- Tipologia 500 *“Rimborsi e altre entrate correnti”*, ove sono presenti residui totali per euro 58.901 totalmente relativi agli esercizi precedenti.

Il FCDE, accantonato per l'intero importo in ambedue le annualità sottoposte ad esame (euro 707.048 nel 2021; euro 635.053 nel 2022), rappresenta, per il 2021, il 37,63 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio, per il 2022, il 32,85 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio. Qualora venissero considerati solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tali valori salirebbero, rispettivamente, al 70,23 per cento e all'88,75 per cento.

Le percentuali innanzi mostrate indicano una riduzione dell'accantonamento effettuato nell'anno 2022 rispetto a quello dell'anno 2021, con un differenziale pari a euro -71.995. L'accantonamento del 2021, invece, risulta incrementato rispetto a quello dell'anno 2020 per euro 37.798 (anno 2020 euro 669.250). A conclusioni differenti si giunge, tuttavia, con l'analisi condotta relativamente ai soli Titoli I e III poiché, con riguardo a questi, l'accantonamento aumenta nell'esercizio 2022 di quasi venti punti percentuali.

In merito alla sopra riscontrata riduzione del fondo, l'Organo di revisione ha riferito di averne verificato la corrispondenza con i crediti riconosciuti inesigibili.

Come è noto, il FCDE, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo. Si raccomanda, pertanto, un'attenta valutazione dei crediti al fine di ponderare al meglio l'inserimento nel calcolo del FCDE.

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 pari, rispettivamente, al 78,31 per cento e all'84,10 per cento ed un grado di riscossione della gestione a residui pari al 21,83 per cento per il Titolo 1 e al 57,74 per cento per il Titolo 3.

Nel 2022 le percentuali di riscossione sono ampiamente migliorate, rispetto all'anno precedente, nella gestione di competenza (Titolo 1 al 93,17 per cento e Titolo 3 al 94,90 per cento). Anche la riscossione nella gestione a residui mostra un miglioramento ma solo relativamente al Titolo 1 (47,41 per cento): il Titolo 3 registra, invece, una minore percentuale d'incasso (38,56 per cento).

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente, con riferimento all'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella.

Modalità di riscossione	Volontaria	Coattiva
IMU/TASI	Gestione diretta	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art.52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
TARSU/TIA/TARI/TARES	Gestione diretta	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art.52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
Sanzioni per violazioni codice della strada	Gestione diretta	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art.52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Gestione diretta	Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art.52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)
Proventi acquedotto	Società in house providing pluripartecipata (art. 52, co. 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 e sentenza Corte di Cassazione n. 456/2018)	Società in house providing pluripartecipata (art. 52, co. 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 e sentenza Corte di Cassazione n. 456/2018)
Proventi canoni depurazione	Società in house providing pluripartecipata (art. 52, co. 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 e sentenza Corte di Cassazione n. 456/2018)	Società in house providing pluripartecipata (art. 52, co. 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 e sentenza Corte di Cassazione n. 456/2018)

Fonte: questionario al rendiconto 2022

In merito, si sottolinea l'importanza del controllo sui termini di prescrizione onde evitare il rischio di eliminare crediti a causa del sopraggiungere degli stessi.

Tanto premesso, la Sezione, tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della sospensione *ex lege* delle riscossioni, sollecita un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

**6.3.** Circa il fondo di garanzia per i debiti commerciali, per l'anno 2021, dalle informazioni reperite nell'allegato a/1, non emerge la costituzione dell'accantonamento di cui ai criteri fissati dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge n. 145 del 2018.

Inoltre, dalla consultazione del sito istituzionale - Sezione Amministrazione trasparente - non risulta l'adozione, entro il 28 febbraio 2021, della delibera di Giunta con la quale disporre l'accantonamento al fondo in questione. L'adempimento risulta essere stato, invece, soddisfatto per l'anno 2022 avendo l'Ente, previa constatazione di trovarsi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, predisposta la prevista delibera di Giunta, n. 20 del 28 febbraio 2022, con la quale ha provveduto alla determinazione dell'accantonamento.

Secondo il comma 862 dell'articolo 1, della citata legge "Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".

Tenuto conto che, sulla base di quanto attestato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022, l'Ente ha registrato ritardi nei pagamenti compresi tra undici e trenta giorni, la quota da applicare è pari al 5 per cento.

**6.4.** Dall'analisi degli ulteriori dati estrapolati all'allegato a)1 della BDAP risulta che l'Ente, per ambedue le annualità sottoposte ad esame e per gli stessi importi:

- ha effettuato l'accantonamento per i rinnovi del CCNL;
  - non ha costituito il fondo per indennità di fine mandato poiché, come riferito dall'Organo di revisione, il Sindaco vi ha rinunciato;
  - non ha costituito il fondo perdite società partecipate poiché, come riferito dall'Organo di revisione, "non ricorrono le condizioni ex articolo 21 del Tusp";
  - ha costituito il fondo contenzioso (euro 20.000), confermando l'importo degli anni precedenti.
- Tra i suddetti diversi accantonamenti, particolare attenzione deve essere riservata a quello relativo al fondo per il contenzioso.

Nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso). In tale situazione l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tenendo conto sia della tipologia di causa (civile, tributaria, del lavoro, amministrativa, urbanistica, ecc.) sia della

distinzione tra le diverse passività potenziali (debiti certi, passività probabili, passività possibili, passività da eventi remoti) e dei relativi indici di rischio individuati sulla base delle differenti alee di soccombenza (cfr. punto 5.2, lettera h, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). Ne deriva che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'Ente, da formalizzare in uno specifico atto deliberativo, e monitorata dall'Organo di revisione, sul quale incombe l'onere di attestarne la congruità (cfr. Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna deliberazione n. 27 del 2023). L'Organo di revisione, difatti, dovrà attuare un'analisi puntuale dei singoli contenziosi in essere onde produrre un'attestazione avente valore di certezza.

In merito, l'Organo di revisione riferisce, tramite la compilazione dei questionari al rendiconto, che le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Tale informazione, di cui alla definizione della gradualità del rischio e all'individuazione di potenziali oneri derivanti da sentenze, viene ribadita nelle relazioni ai rendiconti 2021 e 2022.

Ad ogni modo, dai controlli effettuati con accesso al sito istituzionale risulta che l'Ente non ha adottato gli atti deliberativi di ricognizione del contenzioso in essere, finalizzato all'adeguamento del fondo.

Al riguardo, si evidenzia che l'esigenza di certezza connaturata alla determinazione del fondo in questione è avvalorata dalla imprescindibile finalità di una corretta determinazione del risultato di amministrazione a protezione di possibili e indebite dilatazioni della quota libera ex art. 187 del Tuel (come indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4/2020) che andrebbero a determinare spazi finanziari non veritieri.

Analoga considerazione riguarda anche tutte le altre voci con le quali si individuano gli ulteriori vincoli, gli accantonamenti, la parte destinata agli investimenti.

**6.5.** Dall'analisi dei prospetti a/2, estrapolati da BDAP, risultano risorse vincolate allocate in corrispondenza delle seguenti voci

- per l'anno 2021:

- *“Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili”* pari a euro 89.541, comprensivi anche di ristori di spesa connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 (articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 – erogazione fondo/quota agevolazioni TARI) per euro 44.738 di cui euro 30.746 provenienti dall'esercizio precedente ed euro 13.992 derivanti da entrate accertate nell'esercizio;

- “*Vincoli derivanti da trasferimenti*” pari a euro 1.802 per centri estivi e contrasto alla povertà educativa (incremento del fondo per le politiche della famiglia), anch’essi afferenti alle politiche di sostegno conseguenti allo stato di emergenza sanitaria e provenienti dall’esercizio precedente.

A riscontro, nel questionario sul rendiconto 2021 è indicato che i ristori specifici di spesa relativi al Covid-19, confluiti e conservati al 31 dicembre nell’avanzo vincolato in quanto non spesi nel 2021, ammontano a euro 32.548.

- per l’anno 2022:

- “*Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili*” pari a euro 126.379, comprensivi anche di ristori di spesa connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 (articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 – erogazione fondo/quota agevolazioni TARI) pari a euro 37.801, provenienti dagli esercizi precedenti. Tale valore trova riscontro nel questionario sul rendiconto 2022;
- “*Vincoli derivanti da trasferimenti*” pari a euro 56.523, non riguardanti gli effetti sulla gestione connessi all’emergenza sanitaria;
- “*Altri vincoli*” pari a euro 11. 877, relativi ai contributi connessi ai costi del gas previsti per le fasce deboli di utenti.

**6.6** Dal prospetto a/3 estrapolato da BDAP, risultano, altresì, per l’anno 2021 somme destinate agli investimenti per euro 23.958 e per l’anno 2022 euro 22.308.

### ***Gestione di cassa***

7. Il Comune presenta, alla chiusura dell’esercizio, un fondo di cassa pari ad euro 1.958.364, in riduzione rispetto all’ammontare al 31 dicembre 2020 (euro 2.209.676), ma in aumento rispetto al dato dell’anno 2019 (euro 1.882.945). L’apporto fornito dalla gestione corrente è positivo (euro 148.120), mentre si registra un’erosione da parte della gestione in conto capitale (euro - 379.911). Anche la gestione per conto terzi genera un saldo negativo (euro - 19.522).

La cassa vincolata, aggiornata al 31 dicembre 2021, è stata quantificata in euro 558.118, in diminuzione rispetto a quella dell’annualità precedente pari a euro 636.577.

Situazione analoga si riscontra anche per l’esercizio 2022 al termine del quale il saldo di parte corrente risulta positivo per euro 850.961, quello di parte capitale mostra un valore negativo di euro 63.110 così come quello della gestione per conto terzi che chiude l’anno con un importo negativo di euro 48.318. Al 31 dicembre la cassa, in totale, ammonta a euro 2.697.896, in aumento rispetto alla precedente.

La cassa vincolata, aggiornata al 31 dicembre 2022, è stata quantificata in euro 876.724, anch’essa in aumento rispetto alla precedente.



Nel corso dell'annualità 2022 l'Ente, ai sensi dell'articolo 195 del Tuel, ha fatto ricorso all'utilizzo della cassa vincolata per 10 giorni e per un importo medio di euro 20.000; la stessa è stata regolarmente reintegrata entro il termine dell'esercizio.

Si invita l'Organo di revisione a monitorare costantemente la consistenza nonché il dettaglio della composizione della cassa vincolata, anche durante ogni verifica trimestrale nel corso dell'esercizio e non solo in occasione del rendiconto.

L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria in nessuna delle due annualità controllate.

**7.1.** Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'Amministrazione, risulta pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021 che risulta essere pari a -18,63 giorni. Per l'anno 2022 lo stesso è pari a - 11,24 giorni.

Al riguardo, si sollecita l'Ente a predisporre azioni mirate al miglioramento dell'indice: l'attivazione di misure idonee al rispetto dei termini di pagamento oltre che rimuovere ostacoli ad un legittimo flusso di liquidità verso i fornitori, potrebbe liberare ulteriori risorse, obbligatoriamente vincolate al fondo garanzia debiti commerciali, da destinare ai servizi per la collettività.

In riferimento al rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento diventa, dunque, centrale il ruolo che sono chiamati ad assolvere gli Organi di revisione degli enti locali a presidio dell'effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali nel quadro, più ampio, delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l'attendibilità delle relative previsioni

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti a fine anno, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013; il debito complessivo al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 913.426, al 31 dicembre 2022 è di euro 437.541.

#### ***Riconoscimento di debiti fuori bilancio***

**8.** Dalle informazioni presenti nel questionario dedicato ai debiti fuori bilancio, risulta che nel corso dell'anno 2021 l'Ente ha riconosciuto debiti per euro 2.500. Gli stessi sono relativi all'acquisizione di beni e servizi (lettera e) articolo 194 del Tuel) e per essi l'Ente ha previsto, quale tipologia di copertura, la disponibilità del bilancio di parte di corrente. Per le considerazioni di merito si rinvia a quanto già riportato in tema di accantonamenti al Fondo per il contenzioso.

Per l'anno 2022, non si dispone di informazioni in materia di debiti fuori bilancio poiché, da controllo effettuato, risulta che ad oggi l'Ente non ha ancora provveduto a trasmettere il relativo questionario tramite il servizio "Questionari finanza territoriale", accessibile dal

portale dei Servizi on line della Corte dei conti (scadenza 30 novembre 2023). Inoltre, nulla riferisce al riguardo l'Organo di revisione.

### ***Organismi partecipati***

9. L'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 63 del 28 dicembre 2022, relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente al 31 dicembre 2021 sono le seguenti:

Tabella n. 4 - Partecipazioni societarie

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
Eco. Lan. S.p.A.	2,52 % - diretta
S.A.S.I. S.p.A.	1,20 % - diretta

Fonte: Banca dati Portale Tesoro – questionario al rendiconto 2021

Il Consiglio comunale ha preso atto che *“la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione”*, confermando le partecipazioni dirette già possedute al 31 dicembre 2020.

Entrambe le società conseguono un risultato d'esercizio positivo.

Come riportato nel questionario e nella relazione dell'Organo di revisione, i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono stati verificati e certificati dai rispettivi organi di controllo.

Per l'anno 2022 la delibera di Consiglio comunale di ricognizione, ad oggi, non risulta ancora adottata; per quanto riguarda la conciliazione dei rapporti debitori e creditori l'Organo di revisione riferisce che, pur essendo stata effettuata, risulta priva dell'asseverazione dei rispettivi revisori.

### ***Ulteriori profili di esame***

10. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

10.1. Il Comune ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2021, come stabilito dall'articolo 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011 convertito dalla l. n. 148 del 2011, dal quale risulta che le stesse ammontano a euro 510 e che hanno riguardato l'acquisto di targhe celebrative, di corone di alloro e di manifesti per commemorazione eventi.

Dalla consultazione del sito istituzionale, risulta che l'Ente ha approvato il relativo regolamento interno, da prevedersi ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in data 28 luglio 2023, dando seguito alla prescrizione contenuta nella deliberazione di questa Sezione di cui al controllo sul rendiconto 2020.

Per l'anno 2022 non risulta, invece, la trasmissione del documento in esame, tantomeno la pubblicazione nel sito internet dell'Ente.

La Sezione ricorda che l'articolo 2 del d. m. 23 gennaio 2012, con il quale in attuazione dell'ultimo periodo dell'articolo 16 precedentemente citato è stato adottato lo schema tipo del prospetto nel quale elencare le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, disciplina la trasmissione e la pubblicazione del prospetto in parola prevedendone l'invio alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto e la pubblicazione, entro lo stesso termine, nel sito internet dell'ente locale.

Si ricorda, altresì, che il prospetto va debitamente compilato e trasmesso alla Corte dei conti anche nel caso in cui l'Ente non abbia sostenuto alcuna spesa di rappresentanza.

Con riguardo, infine, all'obbligo di allegazione al rendiconto, da controllo effettuato, è risultato che al rendiconto 2022 è stato allegato il prospetto afferente all'anno 2021.

I riscontrati inadempimenti, in violazione del principio di trasparenza, compromettono la possibilità di accertare, in maniera chiara e funzionale, se l'Ente abbia correttamente posto in essere le funzioni di rappresentanza, stante la natura discrezionale di questa tipologia di spese. In questa prospettiva, il coinvolgimento dell'Organo di revisione assume una rilevanza sostanziale e ciò alla luce della sua funzione di "ausilio qualificato", alle Sezioni regionali di controllo di questa Corte, nel controllo della "sana gestione" del bilancio pubblico.

**10.2.** I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i limiti stabiliti dalla legge.

**10.3** L'Organo di revisione, per ambedue le annualità sottoposte ad esame, ha riferito che l'Ente ha aggiornato gli inventari necessari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio ma che non ha completato la valutazione sulle particelle dei terreni gravati da uso civico. Tenuto conto che tale criticità era già emersa nella precedente deliberazione di questa Sezione, si sollecita, nuovamente, la completezza dell'adempimento ribadendone l'importanza in termini di supporto conoscitivo e documentale.

#### ***Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio***

**11.** Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n.

20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti recanti misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 5 dicembre 2023, relativa ai dati al 31 ottobre 2023, emerge, dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide", un fondo di cassa pari a euro 2.142.012, in riduzione rispetto all'importo al 1° gennaio 2023 (euro 2.697.896), a seguito dell'incasso di reversali per euro 3.574.115 e al pagamento di mandati per euro 4.129.999.

Si rileva, infine, nel prospetto la presenza di "Versamento c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese" per euro 318. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

L'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2023.

#### **P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

la mancata trasmissione del prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2022, previsto dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011, e dall'art. 2 del d.m. 23 gennaio 2012, nonché, relativamente alla gestione finanziaria, le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto del termine posto dal legislatore per l'approvazione del rendiconto della gestione;
- al miglioramento delle procedure di riscossione;
- all'adozione degli atti deliberativi di cui alla normativa vigente in relazione alla valutazione del contenzioso;
- alla trasmissione del questionario relativo ai debiti fuori bilancio anno 2022 tramite il servizio "Questionari finanza territoriale", accessibile dal portale dei Servizi *on line* della Corte dei conti;
- al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j) del d. lgs. n. 118 del 2011 in materia di verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate;
- ad attuare azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di

bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'adozione delle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà (articolo 239 del Tuel), a salvaguardia dell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'Ente.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Orsogna (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2023.

Il Relatore

Giovanni GUIDA

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla Lomarco